

di EMANUELE PISATI

Consultazione del Registro titolari effettivi: maneggiare con cura

Il 9.04.2024, a seguito della pubblicazione delle 6 sentenze da parte del Tar del Lazio con le quali sono stati respinti i rispettivi ricorsi presentati per l'annullamento dell'adempimento, è ripartita la conta del tempo residuo a disposizione per la comunicazione telematica degli stessi.

Il termine per effettuare la comunicazione del titolare effettivo in CCIAA delle società già in essere **è scaduto l'11.04.2024**. A seguito della richiesta di proroga ulteriore, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con apposita comunicazione alle Camere di Commercio, all'Ufficio di Gabinetto e alla segreteria del Sottosegretario ha confermato la piena operatività di quanto stabilito sulla titolarità effettiva, con scadenza del termine alla data dell'11.04 compreso. Lasciando poi al *"prudente apprezzamento"* degli Enti camerali ogni iniziativa utile ad agevolare il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione.

La norma prevede una **sanzione in caso di omessa o tardiva comunicazione** che va da un minimo di 103 euro fino a un massimo di 1.032 euro, con possibilità di riduzione in caso di regolarizzazione entro i 30 giorni successivi alla scadenza.

Terminata la vicenda dell'obbligo è ora possibile presentare la **richiesta di accreditamento e di consultazione deidati** sulla titolarità effettiva mediante compilazione sul Portale nazionale del titolare effettivo. Sul portale sono disponibili tutte le informazioni per accreditarsi e per consultare i dati.

La richiesta di consultazione è indispensabile per accedere e ottenere i dati del titolare effettivo in quanto si tratta di dati riservati e disponibili solo su richiesta.

I dati sulla titolarità effettiva possono essere consultati **dai soggetti obbligati** a supporto delle attività di adeguata verifica della clientela, **dalle autorità**, individuate dall'art. 21 del decreto Antiriciclaggio, per la sola finalità di contrasto all'evasione fiscale, e da **qualunque altra persona fisica o giuridica titolare di un interesse giuridico rilevante e differenziato**.

La richiesta che può essere effettuata solo dai soggetti di cui all'art. 3 D.Lgs. 21.11.2007, n. 231 (**soggetti obbligati all'adeguata verifica**) fra i quali al punto 4: *"Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria: i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro; ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati; i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi; i revisori legali e le società di revisione legale con incarichi di revisione legale su Enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio; i revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio"*. I soggetti obbligati come sopra individuati per la consultazione dei dati contenuti nel Registro dei titolari effettivi dovranno effettuare una procedura di **accreditamento** della durata di 2 anni meglio illustrata dal *"Manuale operativo per la richiesta di accreditamento dei soggetti obbligati alla adeguata verifica"* reso disponibile da Unioncamere in data 22.04.2024. Sul punto relativo alla consultazione dei dati presso il Registro dei titolari effettivi si evidenzia che, in fase di accreditamento, il professionista **rilascia un'autodichiarazione** ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in cui dichiara che la finalità dell'utilizzo dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva è a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela. Pertanto, si ricorda che un uso diverso dalle predette finalità espone il richiedente anche alle conseguenze di ordine penale conseguenti a eventuali dichiarazioni contenenti falsità, ai sensi dell'art. 76, c. 1 del TUDA.

Tale dichiarazione nella fase di accreditamento prevede da parte del sistema informatico l'apposizione di un'apposita spunta (c.d. *"flag"*) sulla dichiarazione di consapevolezza in modo che la relativa dicitura sia inserita nell'autodichiarazione che verrà sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato.